

## AVVISO

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**  
T.A.R. LAZIO R.G. n. 7556/2019.

**2. Nome del ricorrente:** Alessandro Pintore

**2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:**

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro *pro tempore*,

l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- a) della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicata dagli U.S.R. in epigrafe nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente;
- c) per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui all'art. 12 comma 6, dispone che *"all'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile"* nonché nella parte in cui dispone che *"la prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR"*;
- d) analogamente, e sempre quale atto preordinato, del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018;

Con il primo ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

- del riscontro all'istanza di accesso agli atti evasa in data 1 ottobre 2019 e nello specifico:
- del Decreto ministeriale del 01.03.2019, n. 176, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico scientifico, per i motivi di seguito spiegati;
- dei verbali delle sedute del Comitato tecnico scientifico del 07.03.2019, del 02.04.2019, del 17.4.2019 e del 27.05.2019;
- del verbale di consegna del 21.05.2019 dei quesiti per la prova preselettiva, validati dal Comitato tecnico scientifico;
- della nota del 18.06.2019 del Consorzio interuniversitario CINECA, avente ad oggetto "esiti della prova preselettiva del Concorso DSGA";
- della nota prot. A00GDPER n. 8710 del 4 marzo 2019 di convocazione del Comitato Tecnico Scientifico per il concorso per esami e titoli a 2004 posti di DSGA;
- del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA. (GU n.75 del 20-09-2019);
- del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018 e del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018 nella parte in cui lesivi degli interessi di parte ricorrente.

**3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**I. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, PAR. 1, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 240/2010.**

1. I provvedimenti in epigrafe sono illegittimi nella parte in cui non istituiscono una graduatoria nazionale (anche in ragione che soggetti con punteggi più bassi sono stati ammessi altrove) evitando che il maggior punteggio oggi ottenuto da parte ricorrente non consenta di continuare nel proprio percorso concorsuale nonostante in altre Regioni soggetti con punteggio più basso vi accederanno. Se, difatti, la scelta del bando è per una prova selettiva unica in una sola data nazionale (non consentendo così di optare in maniera postuma per altre Regioni con punteggi poi rivelatisi più bassi), non ha senso alcuno istituire la mera graduatoria d'accesso regionale alla prova successiva. Il numero degli ammessi, ammesso che lo si voglia limitare a tre volte, dovrebbe essere quello dei migliori a livello nazionale che, solo successivamente, andranno a svolgere le prove scritte sulla base delle Regioni scelte.

Come ben centrato dai Tribunali che si sono già occupati del tema, accogliendo le tesi di questa difesa, *“la concreta ammissione dei singoli candidati finisce per dipendere da fattori casuali, aleatori e non predeterminabili, quali sono quelli dipendenti dal numero di candidati che avranno richiesto di partecipare in relazione a ciascuna provincia, con conseguente svilimento del requisito del più alto voto ottenuto [in sede concorsuale], diversamente valorizzato a seconda del contesto provinciale di riferimento”* (così Tribunale di Catania). Ancor più eclatante rispetto ai casi già trattati dalla giurisprudenza, dunque, ci appare il fatto che nel caso specifico di questo concorso non solo un voto molto alto alla prova preselettiva potrebbe non essere sufficiente per la mera ammissione alle successive fasi (essendo plasticamente illegittimo che con 79 si è esclusi in Sardegna ed ammessi altrove anche con 70), ma lo è ancora di più in quanto non vale in senso assoluto per ammettere o escludere i partecipanti (ad esempio possono accedere alla prova scritta tutti coloro i quali abbiano un minimo di 80 alla preselettiva) ma solo in rapporto alla Regione casualmente scelta.

**II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 1 E DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 E DELL'ART. 33 COST. ESORBITANZA NORMATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ. SULL'ILLEGITTIMITÀ DI UNA SOGLIA NAZIONALE A FRONTE DI DIFFERENTI GRADUATORIE LOCALI.**

Il D.M. prevede che *“sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando”*. Parte ricorrente, pertanto, si duole di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova di concorso, tanto elevata (come dimostra il fatto che altrove si è ottenuto l'accesso anche 20 punti meno) da costituire non tanto *“l'assicurazione di un “minimum” di capacità e meritevolezza dei candidati”* (v. ordinanza TAR Lazio, III bis, dell'11 novembre 2011, n. 4204, in tema di soglia minima imposta di 20 punti), quanto piuttosto un ostacolo e quindi un disincentivo all'esercizio del diritto allo studio e alla formazione professionale di parte ricorrente.

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 DEL DM 863/18. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati che, pur rientrando nel numero di quattro volte i posti messi a concorso, sono stati esclusi dalla previsione del bando impugnata. Il Regolamento, quale fonte sovraordinata, difatti, consentiva (conferendole una mera facoltà) all'Amministrazione di procedere

alla prova preselettiva *“qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili”*.

Il vincolo imposto dalla fonte sovraordinata, dunque, inderogabilmente, consente di accedere alla prova preselettiva solo se i candidati superano di quattro volte il numero dei posti banditi e, al contrario, mai se sono meno.

Tale vincolo, imposto da fonte superiore, non può, evidentemente, essere bypassato dal Ministero sfruttando la prova preselettiva per un fine diverso da quanto sopra e, dunque, per sfoltire di più di quattro volte il numero dei candidati, pena violazione del regime delle fonti.

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 2, 7 E 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche del ricorrente anche se il Dott. Pintore ha conseguito una votazione ai test preselettivi comunque sufficiente e superiore addirittura ai 7/10 (78 punti nello specifico).

### **3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al primo ricorso per motivi aggiunti:**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 176/2019 E DEL D.M. N. 863 DEL 18 DICEMBRE 2019. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A. VIOLAZIONE DE PRINCIPIO DEL COLLEGIO PERFETTO.**

1. Con il D.M. n. 176/2019, il M.I.U.R., *“al fine di consentire la validazione dei quesiti della prova preselettiva e la predisposizione delle tracce per le prove scritte del concorso”* provvedeva alla costituzione e alla nomina del Comitato tecnico-scientifico.

Tale Comitato soggiace ai medesimi vincoli, in termini di requisiti e condizioni personali, di ogni altra commissione, come espressamente disposto del medesimo D.M. all'art. 2 che recita: *“gli articoli 12 e 13 del DM n. 863 del 18 dicembre 2018 sui requisiti e le condizioni personali ostative all'incarico di componente della commissione esaminatrice si applicano anche ai componenti del Comitato”*.

Dette disposizioni, allo stesso modo di quanto avveniva per il concorso indetto per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, stabiliscono che *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle Commissioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:*

*a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”*

*b) [...]*

*c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.”.*

Come si evince dal disposto normativo, requisito imprescindibile è la mancanza di condizioni di incompatibilità nella nomina e composizione dei membri del Comitato tecnico-scientifico.

Disattendere una norma di tale portata equivale ad inficiare l'intera procedura mettendo in pericolo i principi di buon andamento della PA, di trasparenza e di *par condicio* nei confronti dei candidati.

**4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i soggetti presenti nella graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicata dall'USR per la Sardegna

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it*** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 7556/2019) nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all'interno della sottosezione “*LAZIO - ROMA*” della sezione Terza bis del “*T.A.R.*”;

**6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 12022/2019;**

**7. Testo integrale del ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti in allegato.**